

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA (XI) - INDUSTRIA (XII)

V.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **GERMANI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso. (3205)	37
PRESIDENTE	37
GRAZIOSI, <i>Relatore per la XII Commissione Industria</i>	37
FRANZO, <i>Relatore per la XI Commissione Agricoltura</i>	39

La seduta comincia alle 10,45.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso ».

L'onorevole Graziosi, Relatore per la XII Commissione ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GRAZIOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 18 marzo 1958, n. 325, nei suoi primi tre anni di attuazione ha dimostrato la ne-

cessità di una nuova, precisa normazione per la vendita all'interno del riso. Naturalmente la nuova disciplina che la legge ha instaurato non ha potuto, per il suo carattere innovativo, prevedere tutte le esigenze che il mercato ed in particolare i consumatori richiedono per un prodotto alimentare di assoluta fiducia e garanzia.

Il mercato si è infatti adeguato alle norme della legge succitata ma ne ha sollecitato nel contempo alcune modificazioni. Lo stesso hanno fatto i consumatori al fine di ottenere nuove norme che consentano la distribuzione del prodotto selezionato con idonee garanzie dal punto di vista igienico sanitario.

A ciò provvede il presente disegno di legge che integra e perfeziona le norme di cui alla legge 18 marzo 1958, già citata.

L'articolo 1 modifica in parte l'articolo 2 della legge precedente, prevedendo due sostanziali variazioni: la nuova classificazione del primo gruppo di classifica delle varietà di riso in « Comune o Originario » e la nuova data per la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che deve determinare la denominazione delle varietà di risone (e delle corrispondenti varietà di riso), la loro attribuzione a ciascun gruppo nonché, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con le indicazioni delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, entro il termine del 30 novembre.

La prima variazione si è resa necessaria per il significato che in commercio ha il termine « comune ». Con questo termine, nor-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

malmente, si indicano prodotti inferiori, cosa che non corrisponde assolutamente al vero per la varietà di riso di gruppo comune. Anche all'estero il nostro riso troverebbe difficoltà di collocamento, ove non fosse consentita la nuova indicazione « originario ».

Lo spostamento della data del decreto del Presidente della Repubblica, poi nasce dall'opportunità di una più profonda indagine sulle caratteristiche merceologiche del prodotto dell'annata, indagine che, con la data del 15 novembre fissata nella legge del 1958, può risultare non completa.

L'articolo 2 modifica, in parte, l'articolo 4 della legge predetta.

Il nuovo articolo consente che, anche per l'alimentazione umana, purché genericamente caratterizzata con la sola indicazione di riso « comune sottotipo » oppure riso « originario sottotipo » siano vendute miscele di varietà di riso non appartenenti al gruppo comune.

Con ciò si attenuano le conseguenze per gli errori di lavorazione, per le disattenzioni dei confezionatori e per la vendita di quei risi che per l'incuria dell'agricoltore risultano miscelati « in campo » con varietà non selezionabili nella trasformazione industriale.

Lo stesso articolo vieta la vendita col nome di riso, o con riferimento a varietà dello stesso, del risetto, anche se contenente riso nella misura del 70 per cento. Si eviterà così la vendita di un prodotto che la legge precedente consentiva se definito « riso sottotipo », ma che non può più avere diritto al nome di riso perché sovente contiene percentuali di difformità troppo elevate.

L'articolo vieta anche la vendita di riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana e precisa come possa essere detenuto, nei locali di vendita, detto riso.

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 5 della legge precedente, detta norme relative alla confezione del riso e alle diciture che devono esser riportate sugli imballaggi.

Istituisce una nuova categoria di riso quale « riso extra ».

Il mercato richiede prodotti selezionati e la norma precedente non prevede il caso, limitandosi ad una generica autorizzazione a vendere il prodotto con le indicazioni normali, se anche con difetti nei limiti fissati dal decreto presidenziale.

Si avrà quindi un riso di particolare pregio, e ciò favorirà una più accurata lavorazione e selezione, nell'interesse particolare del consumatore.

Lo stesso articolo consente che i risi appartenenti al gruppo comune o originario possano essere venduti con la sola denominazione del gruppo: questa norma nasce dalle precedenti perplessità che avevano gli industriali di stabilire la varietà di appartenenza di risi per i quali la legge ammette la miscela. Si avrà quindi anche una seconda economia nella confezione di detto prodotto e si otterrà una maggiore tranquillità per gli addetti alle confezioni.

Lo stesso articolo ribadisce il divieto di quelle indicazioni che possono indurre in errore l'acquirente sulla qualità della merce.

L'articolo 3 stabilisce, infine, quali sono i risi che devono essere considerati posti in vendita.

L'articolo 4 porta una sola, importantissima, innovazione e cioè il divieto di vendere, anche quale sottotipo, riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso.

È questa una norma che potrà avere una profonda importanza per il commercio del riso, sia per la migliore qualità del prodotto venduto, sia per il maggiore consumo del riso stesso.

Si stroncherà il malvezzo di poter vendere, specie nelle zone ad economia depressa, risi contenenti percentuali inammissibili di rottura. Tale rottura, è bene ricordare, determina nell'alimento una impossibile omogeneità di cottura, a tutto discapito della buona propaganda sul commercio del riso stesso.

L'articolo 5 della legge ricalca, con piccole modificazioni, quanto precedentemente stabilito dall'articolo 7 della legge del 1958, mentre l'articolo 6 chiarisce meglio quanto stabilito nel precedente articolo 8.

Gli articoli 7 e 8 si riferiscono alle pene pecuniarie modificandole, riducendo ad un terzo le infrazioni per i quantitativi inferiori ad 1 quintale, e triplicandole per i quantitativi superiori a 100 quintali.

L'articolo 9 esenta da qualsiasi responsabilità il commerciante che pone in vendita riso in confezioni sigillate, a meno che egli non sia a conoscenza di qualche violazione di legge, mentre l'articolo 10, dopo aver precisato che le contravvenzioni previste dalla legge sono ammesse all'oblazione, precisa ulteriori oneri per i responsabili, quali le spese processuali e le spese di analisi.

L'articolo 12, detta, infine, i periodi di tolleranza per la vendita di riso avente percentuali di rottura superiori al 12 per cento in peso.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

Tutte le categorie interessate al settore, sia agricole che industriali che commerciali concordano nell'opportunità di una pronta approvazione del presente disegno di legge, poiché da essa gli agricoltori trarranno possibilità di un più sostenuto mercato di risone di prima scelta, gli industriali riusciranno ad ottenere una migliore qualificazione dei loro prodotti e i commercianti avranno assoluta tranquillità per la vendita del riso in confezioni sigillate.

PRESIDENTE. L'onorevole Franzo, Relatore per la XI Commissione, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dopo quanto ha detto nella sua dettagliata relazione l'onorevole Graziosi, relazione che io condivido nella sostanza, e considerato anche il limitato tempo a nostra disposizione, non mi resta che esprimere la mia adesione al provvedimento e per conseguenza l'invito

alla Commissione di approvare senz'altro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli Relatori. Prima di passare alla discussione generale ritengo opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge per dar modo ai membri della Commissione di meglio valutare i vari aspetti del provvedimento stesso.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI